



## **Codice di comportamento dei giudici del Tribunale penale federale**

Con questo documento i giudici del Tribunale penale federale si dotano di un codice di comportamento, che non ha portata normativa, bensì etica e deontologica. Sono riservate le disposizioni interne concernenti la risoluzione dei conflitti.

Il ruolo, la missione, l'organizzazione, nonché l'obbligo di collegialità dei membri del Tribunale penale federale sono disciplinati dalla Costituzione federale (in particolare gli art. 29, 30 cpv. 1, 191a e 191c Cost.), dalla legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (in particolare gli art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2 let. a, 43 – 49, 51, 52, 55 – 57 LOAP), dal Codice svizzero di procedura penale (in particolare gli art. 3 – 5 CPP) e dal regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (in particolare l'art. 13 cpv. 3 – 5 ROTPF).

I giudici del Tribunale penale federale, magistrati eletti dall'Assemblea federale e parte del terzo potere dello Stato, hanno una particolare responsabilità. In tal senso operano al meglio per garantire un'amministrazione equa della giustizia attraverso una giurisprudenza indipendente, vincolata solo dalla legge, rispettosa dell'uguaglianza giuridica e del principio di celerità. È loro costante preoccupazione salvaguardare la fiducia dei cittadini verso la giustizia penale svizzera.

In quest'ottica, i giudici del Tribunale penale federale si conformano al seguente codice di comportamento.

### **1. I giudici del Tribunale penale federale nell'esercizio della loro carica**

- 1.1. I giudici penali federali si impegnano affinché i procedimenti vengano condotti con cura, responsabilità e in tempi ragionevoli. Conformemente al ruolo assunto nel collegio giudicante, esercitano la loro carica con massimo impegno e diligenza. Al fine di garantire una proficua collaborazione, comunicano tra di loro e si tengono reciprocamente informati. Sono consapevoli dei requisiti professionali indispensabili all'esercizio esemplare della loro funzione e della necessità di una formazione continua.
- 1.2. I giudici penali federali contribuiscono a stabilire una giurisprudenza equilibrata, di qualità e coerente, quale risultato di un processo decisionale scrupoloso.

- 1.3. I giudici penali federali esercitano la loro funzione in buona collaborazione con tutti i dipendenti del Tribunale, consapevoli dell'immagine esemplare che è legata alla loro carica. Ciò implica espressioni di stima e, se del caso, garbate critiche.
- 1.4. I giudici federali assicurano la loro reperibilità, nonché la loro presenza personale in sede, al fine di garantire il rapido svolgimento dei compiti legati alla loro funzione.
- 1.5. Nei rapporti con le parti al procedimento e i loro patrocinatori, i giudici penali federali mantengono un comportamento cortese, corretto e leale.

## **2. La garanzia di indipendenza dei giudici penali federali**

- 2.1. I giudici penali federali garantiscono l'esercizio indipendente e imparziale della loro carica. Evitano qualsiasi comportamento suscettibile di compromettere la fiducia nella loro indipendenza e imparzialità, nonché la reputazione del Tribunale.
- 2.2. I giudici penali federali esercitano la loro carica senza prevenzione di sorta riguardo a interessi o relazioni di carattere personale, sociale, economico o politico. Ciò non esclude, con il dovuto riserbo, la loro appartenenza a gruppi di tale natura, né qualsiasi altro intervento nel dibattito sociale e politico-democratico.
- 2.3. I giudici penali federali possono essere membri di un'organizzazione professionale cantonale o federale (associazione di giudici).
- 2.4. Nell'esercizio della loro carica, i giudici penali federali non accettano liberalità, se non quelle usuali nelle relazioni sociali e solo nella misura in cui ciò non susciti dubbi sulla loro personale integrità e indipendenza. Non si avvalgono della loro carica per ottenere vantaggi di alcun genere.
- 2.5. I giudici penali federali esercitano le loro attività accessorie nel rispetto del regolamento del Tribunale penale federale sulle occupazioni accessorie (ROATPF; RS 173.713.151). In particolare, la natura dell'attività accessoria e della retribuzione, non deve pregiudicare la loro indipendenza, né condurre a dei conflitti d'interesse, come pure ridurre il loro impegno al servizio del Tribunale.
- 2.6. I giudici penali federali mantengono la loro indipendenza anche nei rapporti con i colleghi, soprattutto all'interno della Corte di appartenenza o in seno ai collegi giudicanti.

## **3. I giudici penali federali in seno al Tribunale**

- 3.1. Al fine di garantire una giurisprudenza coerente e di qualità, nonché un buon ambiente di lavoro, i giudici penali federali mantengono sempre il necessario rispetto verso i loro colleghi, segnatamente in caso di opinioni divergenti. Rispettano le opinioni altrui, salvaguardando l'indipendenza giudiziaria, nonché la libertà di espressione e si comportano vicendevolmente in maniera educata e rispettosa. Non alimentano la portata di eventuali conflitti né all'interno, né all'esterno del Tribunale, ma si avvalgono, se

necessario, dei meccanismi di risoluzione dei conflitti sviluppati dal Tribunale penale federale (direttiva n. 1.1.1.3 del 15 dicembre 2015).

- 3.2. I giudici penali federali si impegnano in maniera costruttiva nella formazione di opinioni in seno agli organi del Tribunale penale federale (Corte plenaria, Commissione amministrativa, Corti, collegi giudicanti). Rispettano le decisioni prese e si astengono da comportamenti anticorlegiali.
- 3.3. I giudici penali federali sono consapevoli dell'esemplarità della loro carica (v. paragrafo 1.3). I loro rapporti con i collaboratori del Tribunale sono improntati al rispetto in ogni circostanza; le critiche sono espresse con tono e modi cortesi, adeguati e rispettosi della personalità degli interlocutori e della sensibilità culturale dei gruppi linguistici all'interno del Tribunale. Se necessario si fa capo all'ombudsman del Tribunale.
- 3.4. Per ragioni di trasparenza interna i giudici penali federali che intrattengono una relazione con un collaboratore o una collaboratrice del Tribunale penale federale sono tenuti a informarne tempestivamente la Commissione amministrativa.

#### **4. I giudici penali federali in pubblico**

- 4.1. I giudici penali federali esercitano la loro libertà di espressione in modo compatibile con la dignità della carica. Si astengono da dichiarazioni o commenti in pubblico suscettibili di mettere in discussione la credibilità e la giurisprudenza del Tribunale penale federale, nonché di compromettere la collegialità o far dubitare della loro imparzialità. In tutti i casi danno prova di riserbo.
- 4.2. I giudici penali federali si astengono dal commentare pubblicamente le sentenze del Tribunale penale federale. Danno prova di riserbo quando si esprimono su opinioni altrui, anche in maniera critica, nell'ambito di pubblicazioni scientifiche e conferenze. Adottano medesimo riserbo, nel tono e nel contenuto, anche per contributi scritti che vertono su temi di attualità.
- 4.3. I giudici penali federali danno prova di riserbo nelle relazioni con i media e i rappresentanti degli altri poteri dello Stato; comunicano spontaneamente i loro contatti con i media alla Commissione amministrativa.
- 4.4. I giudici penali federali sono liberi di partecipare alle reti sociali. Devono tuttavia dare prova di particolare prudenza e riserbo, considerando la rapida e incontrollabile diffusione delle informazioni su questo tipo di piattaforme, nonché il dovere di tutelare la reputazione della giustizia in generale e della giustizia penale federale in particolare. Il paragrafo 4.2 si applica anche alla partecipazione alle reti sociali.

## **5. Ulteriore sviluppo del presente codice**

In seduta plenaria, i membri del Tribunale penale federale, si chinano a scadenza regolare su questioni afferenti i comportamenti confacenti alla carica, sull'efficacia del codice di comportamento e sul suo eventuale adattamento.

Bellinzona, il 25 agosto 2020